



REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2025

INDICE

CAPITOLO I - PRINCIPI

- ART.1 – Finalità
- ART.2 – Valori etici e culturali
- ART.3 – Competenze del Comune
- ART.4 – Tutela degli animali

CAPITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO D' APPLICAZIONE

- ART.5 – Definizioni
- ART.6 – Ambito d'applicazione
- ART.7 – Esclusioni

CAPITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.8 – Modalità di detenzione e custodia animali
- ART.9 – Maltrattamento e mancato benessere di animali
- ART.10 – Sequestro degli animali
- ART.11 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
- ART.12 – Animali sinantropi
- ART.13 – Abbandono e rilascio animali
- ART. 14 - Avvelenamento di animali e trappole
- ART.15 – Esposizione e commercializzazione di animali
- ART.16 – Esibizione in postazioni itineranti
- ART.17 – Smarrimento –rinvenimento di animali
- ART.18 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi
- ART.19 – Macellazione degli animali
- ART.20 – Eutanasia e inumazione degli animali
- ART.21 – Pet-Therapy Attività curative umane con impiego di animali
- ART.22 –Tutela nidificazione avifauna

CAPITOLO IV API

- ART. 23 - Api e insetti impollinatori

CAPITOLO V – CANI

- ART.24 – Anagrafe canina
- ART.25 – Attività motoria e rapporti sociali
- ART.26 – Detenzione e dimensione dei recinti
- ART 27 - Accesso negli esercizi pubblici
- ART.28 – Accessi ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- ART.29 – Aree e percorsi destinati a i cani (aree sgambamento cani)
- ART.30 – Obbligo di raccolta,deiezioni
- ART.31 – Centri di addestramento-educazione cani

CAPITOLO VI – GATTI.

- ART.32 – Definizione dei termini usati
- ART.33 – Compiti Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea e dell'Amministrazione Comunale
- ART.34 – Colonie feline e gatti liberi
- ART.35 – Cura delle colonie feline da parte di gattare e gattari.

ART.36 – Custodia dei gatti di proprietà

CAPITOLO VII – VOLATILI D’AFFEZIONE O DA COMPAGNIA.

ART.37 – Detenzione Volatili

CAPITOLO VIII – ANIMALI D’AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI.

ART.38 – Detenzione animali in terrari (contenitori solitamente in vetro e plastica progettati per ospitare animali in ambiente controllato e protetto)

CAPITOLO IX – PESCI E ANIMALI ACQUATICI

ART.39 – Detenzione pesci ed animali acquatici

CAPITOLO X – CONIGLI E RODITORI

ART.40 – Modalità di detenzione e misura delle gabbie

CAPITOLO XI -- EQUIDI

ART.41 - Equidi

CAPITOLO XII-ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

ART.42 – Detenzione animali da reddito a carattere familiare

CAPITOLO XIII – CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI

ART. 43 – Disposizioni generali

CAPITOLO XIV – SANZIONI

ART.44 -- Sanzioni

ART.45 – Vigilanza

ART.46 – Incompatibilità e abrogazione di norme

Capitolo I – PRINCIPI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali che stabilmente o temporaneamente si trovano sul territorio comunale garantendo nel contempo il rispetto delle norme che tutelano la salute pubblica, la pubblica sicurezza, la tutela ambientale e territoriale. Il Comune, stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi riconosce agli individui ed alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, e individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse alla cura degli animali;
2. Opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione il rispetto animale e il principio della corretta convivenza quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
3. Valutare la possibilità, previo accordo, di collaborazione con il Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea competenti per territorio e/ o con Medici veterinari Liberi professionisti, di promuovere ed attuare corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori di settore e alle associazioni di volontariato.

Art. 3 - Competenze del Comune

1. Il Comune esercita attraverso i propri Organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Nel territorio comunale il Sindaco per motivi di Sanità e Sicurezza pubblica può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
4. Il Comune, eventualmente contattando il Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea competente per territorio, nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento, o in caso di ricovero in ospedale, casa di riposo o decesso del proprietario, provvedere alla loro temporanea custodia nelle apposite strutture in attesa di adeguata sistemazione.

Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. **Animale da compagnia:** un animale detenuto delle specie di seguito elencate contenuto nell'allegato I al Reg. UE 429/2016, tenuto a fini privati non commerciali

SPECIE DI ANIMALI DA COMPAGNIA

PARTE A Cani (*Canis lupus familiaris*); Gatti (*Felis silvestris catus*); Furetti (*Mustela putorius furo*)

PARTE B Invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea); Animali acquatici ornamentali; Anfibi; Rettili; Volatili: esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (*Ratitae*); Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentari

Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.

2. **Animale da reddito in allevamento a carattere familiare:** specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare

3. **Animale sinantropo:** animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad es.: piccioni "domestici", topi, etc.)

4. **Colonia felina:** gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea di competenza.

5. **Fauna selvatica:** tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

6. **Allevamento di cani e gatti per attività commerciali:** attività organizzata e continuativa finalizzata alla riproduzione, detenzione e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e/o gatti, svolta con finalità di lucro o comunque con organizzazione di mezzi e risorse, indipendentemente dal numero di animali detenuti. L'attività è soggetta a specifici requisiti strutturali, igienico-sanitari e autorizzativi previsti dalla normativa vigente nazionale e locale.

7. **Commercio di animali da compagnia:** qualsiasi attività commerciale per animale da compagnia quale ad esempio i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.

2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (modalità di detenzione e custodia degli animali, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 7 – Esclusioni

Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:

- a). alle attività economiche e d'impresa inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;

- b). alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- c). alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo é regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia animali

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la tutela.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, garantire spazi di custodia adeguati dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici.
3. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere costantemente garantita la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
5. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

Fatta salva l'ipotesi che il fatto non costituisca reato è vietato:

1. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. custodire gli animali in spazi angusti e/o privi di acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. custodire stabilmente animali in terrazze o balconi, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine non aventi in requisiti igienico – sanitari e privi di luce naturale e adeguato ricambio d'aria, nonché custodirli anche per brevi periodi in contenitori, recinti o box, posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali), inadeguati per dimensioni o senza luce naturale e adeguato ricambio d'aria.
5. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. detenere permanentemente animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto, ricovero per cure ed esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
7. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; é vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici

con rilascio di scariche, collari con punte, etc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.

8. l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
9. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli. E' altresì vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali, deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare: l'aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua in caso di viaggi prolungati.
10. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
11. custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria . Inoltre è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole. E' comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di 2 ore consecutive.
12. detenere in una civile abitazione un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai tre mesi, qualora vi sia tale presenza, il sindaco può autorizzare la detenzione previo parere favorevole dell'ASL competente per territorio.
13. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali.
14. l'uso prolungato per i cani di museruole che impediscano l'apertura della bocca per l'abbeveraggio(stringibocca), salvo deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità
15. procedere all'asportazione chirurgica degli artigli e dei denti per facilitare la tenuta degli animali da compagnia. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo necessità sanitarie. In detti interventi non rientrano quelli effettuati per la sterilizzazione chirurgica.
16. l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili anfibi e uccelli
17. addestrare animali per combattimenti.
18. utilizzare animali a scopo di combattimento fra essi.
19. di massima l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Qualora per alimentazione vengano utilizzati animali vivi, questi debbono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.
20. mettere in palio cedere in premio in occasioni di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie sagre o analoghe situazioni ludiche, animali di qualsiasi specie.
21. divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
22. riguardo ai volatili, di:
 - 22.1. strapparne le penne, salvo che per ragioni mediche, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - 22.2. amputarne le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

22.3. mantenere i volatili legati, per periodi prolungati, al trespolo in condizioni tali da poter determinare danni agli arti dell'animale.

Articolo 10 – Sequestro degli animali

In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di situazioni di maltrattamento:

1. gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l'illecito;
2. gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 12 - Animali sinantropi

Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura e, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e di risolvere eventuali problemi igienico sanitari da essi creati.

Art. 13 - Abbandono e rilascio di animali

Fatte salve le responsabilità penali:

1. è severamente vietato rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico, fatto salvo quanto previsto da norme di legge di settore.
2. è fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 14 - Avvelenamento di animali e trappole

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tale da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali; tali operazioni dovranno essere segnalate tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose deve segnalarlo, oltre che agli agenti di Pubblica Sicurezza, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

2. E' vietato disseminare trappole e/o lacci o quant'altro per la cattura di animali in tutto il territorio comunale.

Art. 15 - Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.
2. Sotto la vigilanza del Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea di competenza e delle altre figure citate nell'art.45 – Vigilanza, si devono assicurare agli animali:
 - a) una adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
 - b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
 - c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
 - d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
 - e) che siano garantiti i requisiti igienico sanitari dei ricoveri;
 - f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante i giorni di chiusura.
3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali e della durata del trasporto.
4. Si richiede la tenuta di un apposito registro di carico e scarico degli animali, che possa consentire, qualora richiesto, la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti.
5. E' altresì vietato:
 - a) esporre animali in vetrina e/o alla presenza di raggi solari diretti.
 - b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza o alla vista di terzi, o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
 - c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati e sottoposti a tutte le cure del caso sotto controllo di un medico veterinario.
 - d) esporre cuccioli di cane e gatto prima del compimento del 4° mese di vita.
- 6 In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, per essere autorizzato, tenuto conto, dei Decreti legislativi 134-135 e 136 del 2022 e ai successivi decreti attuativi e della Legge regionale 20/2024 deve presentare al Sindaco una apposita domanda specificando i seguenti requisiti:
 - a) le generalità della persona responsabile dell'attività;
 - b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
 - c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano i requisiti che siano giudicati validi e sufficienti dal Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea di competenza che ha effettuato il sopralluogo;
 - d) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione;
 - e) le competenze professionali necessarie all'esercizio della attività.

E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (a maggior ragione cuccioli di qualsiasi specie) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo o vendita. Sono ammesse le attività promozionali di affidamento da parte delle Associazioni Protezionistiche presso la sede dell'Associazione o presso il canile rifugio.

Articolo 17 – Smarrimento - rinvenimento-di animali

Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo al Comando Polizia Locale o alle Forze di Polizia che ne informeranno il Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea, competente per la cattura.

In caso di rinvenimento di un cane o altro animale in difficoltà il cittadino è tenuto ad informare la Polizia Locale o le altre Forze di Polizia che provvederanno a loro volta ad avvisare tempestivamente il Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea. Egli può effettuare la messa in sicurezza dell'animale; in ogni caso, le attività di pronto soccorso dovranno essere svolte da Medici Veterinari. Il costo delle cure, qualora svolte da medici veterinari liberi professionisti, sarà a carico di chi presenta l'animale

Art. 18 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, é soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico sanitaria da parte del Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 134/2022) e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n.1707 del 18 giugno 2004 in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi. Per quanto riguarda i circhi si da atto che l'attendamento potrà essere autorizzato nel territorio comunale solo se è disponibile un area adeguata allo scopo, rispettosa delle misure minime richieste per garantire la permanenza degli animali e il deposito di tutte le attrezzature e mezzi.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore a mesi quattro ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.

3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

4. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.

5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea a cui ne compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi delle norme cogenti all'articolo n°. 8 e n°. 9 del presente documento.

Le manifestazioni con equidi al di fuori degli Impianti autorizzati devono rispettare quanto previsto dall'Ordinanza Ministero della Salute 21 luglio 2011 e smi.

Articolo 19 – Macellazione degli animali

Gli animali allevati a domicilio per uso familiare devono essere macellati nel rispetto delle disposizioni normative correnti.

Art. 20 - Eutanasia e Inumazione di animali

1. Nel caso in cui venga accertato, da Medico Veterinario, il raggiungimento della fine del ciclo vitale di un animale d'affezione a causa di accertate, gravi e inguaribili patologie, produttive di sofferenza per l'animale, la soppressione è consentita in modo eutanascico con preventiva anestesia operata solamente da Medico Veterinario. Si veda anche quanto previsto dall'articolo 544 bis del Codice Penale.
2. La scelta di effettuare l'eutanasia spetta al Medico Veterinario, in accordo con il proprietario.
3. Il Reg. CE 1069/2009 e le Linee Guida regionali di applicazione, approvate con D.G.R. 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.
4. Il seppellimento degli animali d'affezione, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/ detentore o in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.
5. I cimiteri per gli animali d'affezione:
 - a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
 - b) i siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente del Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica.

Art. 21 - Pet-Therapy - Attività curative umane con impiego di animali

1. Il Comune riconosce la validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione degli anziani e incoraggia nel suo territorio, collaborando con associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Il personale addetto alla Pet-Therapy o chi conduce l'animale nella casa/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
3. A condurre le attività di Pet-Therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito idonea preparazione (frequentazione di corsi, diplomi, tirocini inerenti la materia trattata).
4. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali e di terapie assistite dagli animali è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione medico veterinaria (se possibile Medico Veterinario esperto in medicina Comportamentale o in Zooantropologia) che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di attività e terapia assistita. In nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichico o fisico.

Articolo 22 - Tutela nidificazione avifauna

A tutela delle nidificazioni dell'avifauna sulle piante le potature e il taglio degli alberi, salvo situazioni di pericolo e di pubblica utilità, dovranno avvenire al di fuori del periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 agosto.

Capitolo API

Articolo 23 - Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura ogni trattamento, potenzialmente dannoso alle api e ad altri insetti impollinatori, deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono anche del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e nei vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.
4. Qualora si rendesse necessario eseguire trattamenti adalticidi contro le zanzare l'intervento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
5. Favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api e dell'apicoltura per la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, e come opportunità di sviluppo economico sostenibile del territorio
6. Sensibilizzare al ripristino e al miglioramento degli habitat degli impollinatori nei paesaggi agricoli e nelle zone urbane affrontando gli effetti negativi che hanno su di essi i cambiamenti climatici, le specie esotiche invasive e altre minacce, come i biocidi e l'inquinamento luminoso.

Capitolo V - CANI

Art. 24 - Anagrafe canina

E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani:

- di provvedere entro i termini di legge (due mesi dalla nascita), all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura del Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea o da Medici Veterinari Liberi Professionisti autorizzati;
- di comunicare entro 15 giorni dall'evento al Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea qualsiasi variazione anagrafica (trasferimento, decesso....) riguardante il proprio animale. Entro dieci giorni, qualora si tratti di un trasferimento tra Regioni o Province autonome di cani già registrati e iscritti.

Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per un periodo minimo di mezz'ora.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un periodo minimo di mezz'ora. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 26.

Art. 26 - Detenzione e dimensione recinti

1 Per i cani custoditi liberi e in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per ogni cane custodito di peso inferiore a 10 Kg; 12 mq (per cani tra i 10 e i 20 KG) - 16 mq (per cani con più di 20 KG). Per ogni cane ulteriore, incremento del 50% della superficie.

E' fatto divieto lasciare il cane sempre da solo o in posizione isolata rispetto all'abitazione del proprietario. Il cane deve essere tenuto in luogo non isolato e nelle immediate adiacenze di un immobile stabilmente abitato.

2 La recinzione deve:

2.1 avere visibilità esterna su almeno un lato

2.2 essere integra e in buono stato di conservazione

2.3 garantire una adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso

3. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Il recinto inoltre dovrà essere sovrastato da idonea copertura di protezione dagli agenti atmosferici e dall'irraggiamento solare estivo (dimensione minima 50 % della dimensione dei box di cui all'art. 26 medesimo comma 1).

4 E' fatto divieto tenere i cani legati o a catena.

Art- 27 Accesso negli esercizi pubblici

1 I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei mezzi di pubblico trasporto, laddove è consentito dal gestore, dovranno farlo usando il guinzaglio e portando con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

2 Ai titolari degli esercizi l'obbligo di esporre all'entrata del locale, in modo ben visibile, apposito cartello indicando lo specifico divieto o permesso.

Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore é consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.

2. I proprietari e i detentori hanno l'obbligo di applicare il guinzaglio, di lunghezza inferiore a 1,5 metri, ai cani quando si trovano nelle vie, in luogo aperto al pubblico e nei locali pubblici e portare con sé una museruola, rigida o morbida, da far indossare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Hanno l'obbligo di applicare il guinzaglio, di lunghezza inferiore a 1,5 metri, e far indossare la museruola ai cani condotti sui mezzi pubblici di trasporto.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale é comunque responsabile civilmente, penalmente ed amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come ad esempio le aree giochi per bambini, percorsi vitae quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

5. E' consentito l'accesso in tutti i cimiteri, nel rispetto prioritario dei luoghi di culto, purché si mantenga il decoro e il rispetto dei luoghi (mantenere la quiete e il silenzio dei luoghi, mantenere la pulizia dei luoghi, rispetto e la sicurezza degli altri visitatori. I cani devono

essere al guinzaglio di lunghezza inferiore ai 1,5 metri e quelli di grossa taglia devono anche indossare la museruola. (estratto da articolo 20 Regolamento Polizia cimiteriale)

6. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani (aree sgambamento cani)

1. Oltre alle due aree già presenti, una in via Borromeo presso gli impianti sportivi ed una in via La Pira, potranno essere individuati nell'ambito di giardini, parchi, ed altre aree verdi di uso pubblico, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 30 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambamento cani di cui al precedente articolo.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto od altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.

4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti.

5. I proprietari e/o detentori di cani sono sempre tenuti ad esibire, ad ogni richiesta delle autorità incaricate della vigilanza, l'idonea attrezzatura elencata al punto 3.

Articolo 31 – Centri di addestramento-educazione cani

Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Comune. L'autorizzazione sarà rilasciata su parere del Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi, presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Capitolo VI GATTI

Art. 32 - Definizione dei termini

1. Il gatto a vita libera\gatto libero è un animale non di proprietà che si muove liberamente su un determinato territorio, che vive costantemente in stato di libertà. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91 e dalla L.R 60/93, è una caratteristica etologica del gatto che

riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, etc.).

2 Gatto di proprietà: animale detenuto da un soggetto che ne assume la piena responsabilità giuridica e sanitaria. Anche nel caso in cui conducano una vita parzialmente all'aperto, tali soggetti restano sotto la tutela e la responsabilità diretta del proprietario il quale è tenuto ad assicurare condizioni di benessere, cure veterinarie e rispetto delle normative vigenti in materia di detenzione degli animali

3. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”, anche detto “tutore di colonie feline”.

5. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 33 - Compiti del Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea e dell'Amministrazione Comunale

1. Il Comune e il Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dalla Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea che dalle associazioni di volontariato, dalle gattare/gattari o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 34 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune “patrimonio bioculturale” e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dalla ASL, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia a riguardo del numero di gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente dimorano; eventuali trasferimenti, per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali, potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cure (ciotole, ripari, cucce, etc).

Art. 35 - Cura delle colonie feline da parte di gattare e gattari

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline; il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.

2. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea competente per territorio o al competente Ufficio comunale.

3. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.

4. Il Comune, con appositi cartelli, provvede a segnalare la presenza di colonie feline che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale e cioè degli agenti di Polizia Locale e degli altri Enti preposti.

5. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata é subordinato al consenso del proprietario che, tuttavia, in caso di divieto d'accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità ad accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate, le quali con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.

6. I/Le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme d'igiene e il decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

Art. 36 - Custodia dei gatti di proprietà.

E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.

Capitolo VII VOLATILI D'AFFEZIONE O DA COMPAGNIA

Art. 37 - Detenzione volatili

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 8 e dall'art. 9 del presente Regolamento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono potere altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;

b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.

c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;

f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e periodicamente le attrezzature per il bagno;

g) le gabbie/voliere devono contenere un numero di posatoi adeguato alle specie ivi contenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Capitolo VIII ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI

Art. 38 - Detenzione di animali in terrari (contenitori solitamente in vetro e plastica progettati per ospitare animali in ambiente controllato e protetto)

1. In aggiunta a quanto determinato dagli articoli 8 e 9 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche di ogni specie;

b) date le caratteristiche eterotermiche degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità;

c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze;

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Capitolo IX PESCI E ANIMALI ACQUATICI

Art. 39 - Detenzione di pesci ed animali acquatici.

1. In aggiunta a quanto determinato dagli art. 8 e 9 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale. La vasca deve essere arricchita con piante, oggetti, ecc. adeguati alle modalità di comportamento delle specie di pesci in essa presenti;

b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;

c) è vietato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

Capitolo X- CONIGLI, RODITORI

Art. 40 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie

1. CONIGLI

E' raccomandata la detenzione dei conigli in libertà . E' consentita la detenzione dei conigli in recinti/parchetti, di dimensione minima di 1,6 mq, con incremento del 50% per ogni ulteriore esemplare. Qualora sia necessaria una detenzione temporanea ed occasionale, in area ridotta, questa non deve superare le 2 ore consecutive. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non é consentito l'uso di gabbie con fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce

solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. Come regola generale, un coniglio di media taglia deve soggiornare in una gabbia di dimensioni minime di 100x60x60 cm. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in esposizione presso gli esercizi commerciali é fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq. per ogni ulteriore esemplare.

2. FURETTI.

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia. Qualora sia necessaria una detenzione temporanea ed occasionale questa non deve superare le 2 ore, le gabbie per furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 mq. ed un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

Le gabbie di detenzione dovrebbero avere minimo due livelli, con apposite scale e tubi di collegamento e rami per le specie che si arrampicano, per consentire lo spostamento in verticale dell'animale.

3. PICCOLI RODITORI.

Le gabbie per criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,3 mq. ed un'altezza minima di 60 cm. fino a due esemplari, con un incremento di 0,8 mq. per ogni ulteriore coppia. Per la cavia é richiesta una misura minima di 80 x 40 cm., se il soggetto é unico; in caso di convivenza tra più esemplari le dimensioni della gabbia saranno proporzionalmente aumentate. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,4 mq, con una altezza minima di 80 cm. Per le specie non indicate é comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Ogni gabbia deve contenere minimo un beverino, una mangiatoia sopraelevata per il fieno, ove previsto per le esigenze alimentari della specie, una ciotola per il pellettato, un'apposita lettiera sul fondo in base alle necessità della specie detenuta, un ricovero sicuro per ogni animale detenuto in gabbia

Tutti gli allevamenti devono essere registrati

Capitolo XI - EQUIDI

Art. 41 - Equidi

1. Oltre a quanto previsto al precedente Cap. III, i ricoveri nei quali verranno custoditi gli equidi dovranno avere le seguenti dimensioni minime: Box 3 m. x 3, m., Posta 1,40 m. x 2,50 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3,00 m. di media (2,50 m. per i cavalli di taglia piccola). Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. I corridoi che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.

3. La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe, mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di

sdraiarsi comodamente.

4. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune, previo parere del Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea, in seguito a motivata richiesta. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.

5. E' fatto assoluto divieto di custodire i cavalli sempre legati in posta.

6. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo dalla pioggia e dal freddo.

7. Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).

8. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

9. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.

10. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi od a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

12. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di equidi (cavalli, muli, asini, bardotti) di provvedere, entro i termini di legge, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe degli equidi, con contestuale identificazione mediante microchip e con successivo rilascio del documento di identificazione (passaporto).

13 L'allevamento di equidi è consentito nelle aree avente destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone. Nelle aree con destinazione urbanistica diversa da agricola è di massima vietato, può essere autorizzato dal Comune, previo parere del Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea .

Capitolo XII

ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

Art. 42 - Detenzione di animali da reddito a carattere familiare

1 Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico sanitario

2 In particolare nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole del Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea, alle seguenti condizioni che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'AULSS 6, sotto la propria responsabilità:

a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale

b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere

c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate

d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori.

e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione od in diretta comunicazione con essi

Nelle zone agricole è consentito, previo parere favorevole del Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea, alle seguenti condizioni che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'AULSS 6, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale
- b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate
- d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori.
- e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione od in diretta comunicazione con essi
- f) nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone deve essere tenuto a distanza non inferiore a 30 m dai confini delle aree aventi altra destinazione d'uso. In ogni caso gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:
 - 1.1. non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
 - 1.2. disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno
 - 1.3. il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altrui proprietà,
 - 1.4. i locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate.

Tutti gli allevamenti devono essere autorizzati dal Comune, previo parere del Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea

CAPITOLO XIII

CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI

Articolo 43 - Disposizioni generali

Riferimenti normativi: D.Lgs. 134/2022, D.G.R. 1707/2004, Disposizioni commissione scientifica CITES

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Il Comune, sia tramite controllo diretto, sia a seguito di esposti circostanziati e foto documentati, accerterà l'eventuale affissione abusiva di materiale pubblicitario del circo, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, applicando, dopo averne intimato la rimozione, le sanzioni previste.

Per l'esercizio della propria attività è inoltre necessario che disponga di:

1. Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
2. Attestazione di un rapporto costante con un consulente e/o dipendente medico veterinario. Tale figura professionale avrà cura di:
 - 2.1. predisporre ed attuare un programma di monitoraggio sanitario ed un piano di medicina preventiva;
 - 2.2. assicurare la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi, il pronto soccorso e l'eventualità di praticare l'eutanasia, se necessario;
 - 2.3. mantenere una cartella clinica aggiornata di ogni esemplare ospitato;
 - 2.4. valutare e documentare: il benessere e le diverse necessità nutrizionali degli animali ospitati, ed eventualmente fornire consulenza sulle caratteristiche degli alloggi e delle

gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, secondo le conoscenze scientifiche ed etologiche.

3. Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.

4. Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il medico veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali

5. Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.

6. Copia dell'autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi che comprenda la documentazione, opportunamente vidimata, che attesti il rispetto dei requisiti per il suo rilascio, nello specifico: planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;• descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli• arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento ecc. La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda comporta l'inammissibilità della domanda stessa. L'incompletezza o la falsità dei documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, secondo la normativa vigente, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione.
3. Origine e provenienza.
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
7. Effetti del trattamento.
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

Identificabilità degli animali

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites. In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale:

1. mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
3. fotografie, schema grafico della pezzatura.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione. Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente. Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Trasporto

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5)
- (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame - Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96 Pulizia, disinfezione ed area per l'isolamento di animali malati

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

Criteria per il collocamento di animali in strutture attigue In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

Esibizioni al di fuori della struttura

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

Somministrazione del cibo

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute. Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc...) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

Capitolo XIV

Articolo 44 – Sanzioni

1. Chiunque viola una prescrizione prevista dal presente Regolamento, che non sia già prevista da altra norma di legge, anche regionale, è soggetto ai sensi dell'art 7 bis del T.U.E.L n. 267/2000 al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
2. In applicazione della legge Regionale n 20/2024, in particolare l'articolo 20 Modifiche alla legge regionale n 60/1993 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" per le violazioni è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.200,00 e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, 19 comunque, qualora sia necessario – dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

Art. 45 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, oltre al Servizio veterinario di igiene urbana AULSS 6 Euganea competente per territorio, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Guardie Zoofile Volontarie delle Associazioni riconosciute per quanto a loro consentito dalla norma, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

Art. 46 - Incompatibilità ed abrogazione norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.